

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE == PROVINCIA DI RAVENNA

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE E _____, PER
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI “TULLIO BOLOGNINI” E “D’UVA -
CASTELLARI”, RISPETTIVAMENTE SITI A CASTEL BOLOGNESE IN VIA F.LLI
MORELLI N. 130 E IN VIA DONATI N. 25 – PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2015.**

Contraenti:

1) - COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE C.F.: 00242920395

2) - _____ C.F: _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____

in Castel Bolognese e nella casa comunale.

TRA

1)- VANICELLI dott.ssa VALERIA nata a Faenza il 01/02/1975, Responsabile Area Servizi al Cittadino del Comune di Castel Bolognese, di seguito nell'atto denominato "Comune", domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale agisce ai sensi dell'art. 42 lettera f) dello Statuto comunale ed esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castel Bolognese;

2)- _____, nato a _____ il _____ ed ivi residente in _____ n. _____, il quale interviene nella sua qualità di _____ della _____ con sede sociale in _____ n. _____, di seguito nell'atto denominata "Gestore" e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della _____ .potendo impegnare la _____ con la sua sola firma.

PREMESSO:

-

- che è volontà dell'Amministrazione Comunale proseguire nel coinvolgere direttamente nella gestione degli impianti le società e le cooperative sportive presenti sul territorio

comunale, al fine di garantire il più ampio accesso possibile ai cittadini di ogni sesso ed età che intendono praticare attività sportive compatibili con gli impianti oggetto della presente convenzione, di favorire il pieno utilizzo delle strutture, di incentivare la crescita dell'associazionismo organizzato e spontaneo, di responsabilizzare gli utenti attraverso forme di gestione compartecipata con contenimento delle spese e dei costi di gestione e di investire il concessionario degli scopi sociali ed economici connessi alla gestione dell'impianto;

- vista la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 11 del 6 luglio 2007 che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- vista la determinazione n.-- del -----, che approva la bozza della presente convenzione.

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse della presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Castel Bolognese affida alla _____ che accetta, la gestione degli impianti sportivi "Tullio Bolognini" e "D'Uva-Castellari", rispettivamente siti a Castel Bolognese in via F.lli Morelli n.. 130 e in via Donati n. 25, agibili in tutte le loro parti relativamente al periodo dal 01 marzo 2014 al 31 dicembre 2015.

Gli impianti vengono concessi nelle condizioni in cui si trovano alla data della sottoscrizione della presente convenzione, previa constatazione dello stato di fatto che il concessionario dichiara di conoscere.

La concessione ha ad oggetto:

- a) la gestione completa degli impianti sportivi in oggetto, intesa come l'insieme delle attività necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento degli impianti sportivi, secondo quanto indicato negli allegati Piano di utilizzo (allegato A) e Piano di conduzione tecnica (allegato B), nonché nelle eventuali convenzioni che il Comune di Castel Bolognese si riserva di sottoscrivere con le società sportive che praticano la disciplina del calcio, interessate all'utilizzo degli impianti sportivi oggetto della presente Convenzione;
- b) l'utilizzo degli impianti sportivi in oggetto, esclusivamente per il gioco del calcio.

Art. 3 – Durata della convenzione

La durata della presente convenzione decorre dal 01 marzo 2014 fino al 31 dicembre 2015.

Art. 4 – Obblighi del gestore

Il gestore ha l'obbligo di:

- a) custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, secondo quanto previsto dal Piano di utilizzo, allegato A al presente atto, nonché dalle eventuali Convenzioni stipulate in merito dal Comune di Castel Bolognese;
- b) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- c) fermo restando che la concessione in uso degli impianti per la pratica dell'attività sportiva, al gestore così come ad altri soggetti, sarà effettuata direttamente dal Comune e disciplinata da apposite convenzioni, improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (allegato A) che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto e nel Piano di conduzione tecnica (allegato B),

ai seguenti fini: 1) salvaguardia degli impianti sportivi; 2) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti;

d) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;

e) provvedere, a propria cura, spese, e mediante impiego di propri attrezzi e dispositivi alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature di cui sono costituiti e, in particolare, effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Piano di conduzione tecnica, allegato B al presente atto;

f) comunicare al concedente, entro i primi dieci giorni di ogni mese, per tutto il periodo di durata della convenzione, l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria, sia riparativa che programmata, effettuati nel corso del mese precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi, indicandone, in questa ipotesi, le relative motivazioni;

g) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;

h) restituire al concedente, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;

i) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della presente convenzione;

- j) tenere indenne il Comune di Castel Bolognese da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- k) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere risarciti dagli utilizzatori che abbiano prodotto il danno, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- l) garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione degli impianti sportivi non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
- m) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della Convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti, delle attività o manifestazioni svolte, delle manutenzioni effettuate, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti.

Art. 5 – Obblighi e facoltà del concedente

Il Comune di Castel Bolognese ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti ed alle modifiche strutturali ed impiantistiche dovute per il rilascio delle certificazioni di agibilità, ivi comprese le opere e le forniture riguardanti la messa a norma dell'impianto.

Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che impongano la chiusura totale o parziale degli impianti, lo stesso dovrà concordare con il concessionario il periodo di intervento, ove possibile.

Il Comune di Castel Bolognese ha la facoltà di:

- a) effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, controlli periodici a mezzo di propri incaricati per verificare il mantenimento in perfetta efficienza degli impianti sportivi e delle strutture ivi installate, con riserva di intimare al gestore il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti, a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcastinabili;
- b) utilizzare gli impianti sportivi e le attrezzature in essi contenute per esigenze proprie, comunicando al gestore giornate ed orari con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo situazioni di necessità od emergenza, chiaramente senza che questo possa intralciare l'attività d'impresa del Gestore.

Art. 6 – Aspetti economici

Il Comune di Castel Bolognese, a fronte degli impegni per realizzare le iniziative di promozione della pratica sportiva rivolta a minori e adulti, dei servizi e delle attività connesse alla gestione dell'impianto, dovrà corrispondere al gestore un contributo di € _____ I.V.A compresa, che annualmente verrà liquidato in tre rate al 15 gennaio, al 15 giugno e al 15 settembre , non soggetto ad alcun adeguamento ISTAT.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto perciò obbligo al Gestore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il Gestore provvederà a dare comunicazione di tale conto corrente bancario o postale dedicato, nonché delle generalità e del codice fiscale della persone o delle persone delegate ad operare su di esso.

I pagamenti e le transazioni afferenti ed inerenti il presente contratto, dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui al precedente comma, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'oggetto del presente contratto.

Il Gestore si obbliga a rispettare integralmente le disposizioni della legge n. 136/2010, alla quale si fa espresso riferimento per quanto non disciplinato dal presente articolo e per le sanzioni applicabili in caso di inosservanza dei suddetti obblighi.

Art. 8 - Pubblicità

Il gestore ha la facoltà di effettuare pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o di propaganda.

Il Comune di Castel Bolognese è sollevato da qualsivoglia responsabilità, di ogni ordine e grado, per i danni che potranno essere arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'installazione di mezzi pubblicitari.

Art. 9 - Responsabilità

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il Gestore è responsabile della gestione degli impianti sportivi ad ogni effetto di legge e per tutto ciò che concerne l'uso degli impianti sportivi stessi.

Il Gestore solleva il Comune di Castel Bolognese da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose, per effetto della gestione e/o dell'uso degli impianti sportivi e comunque in dipendenza della presente convenzione.

Il Gestore è chiamato a rispondere direttamente dei danni alle persone e/o cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso.

Il Gestore è, inoltre, responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, trascuratezza, negligenza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione del concedente ed entro il termine da questi stabilito, di rimborsare il danno oppure di ripararlo a sua cura e spese.

Art. 10 - Assicurazioni

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il concessionario consegna al concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta:

– copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio del concedente che, pertanto, nella polizza, è esplicitamente considerato "terzo", con massimale pari ad € 2.5000.000,00, contratta con -----.

Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del concedente.

Art. 11 – Clausola penale e risoluzione anticipata della convenzione

Sono causa di risoluzione della convenzione:

- il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente convenzione, nelle leggi o nei regolamenti comunali;
- l'inosservanza da parte del Gestore di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- l'aver abitualmente mantenuto un contegno scorretto verso gli utenti, da parte del Gestore o del personale da esso adibito al servizio;
- la cessione a terzi dei diritti e degli obblighi inerenti la presente convenzione.

Qualora il gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente od indirettamente violazioni degli obblighi cui è tenuto, è previsto il pagamento di una penale il cui importo varia da € 50,00 ad € 500,00, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione ed il relativo ammontare verrà decurtato dal contributo annuale, in sede di liquidazione.

Art. 12 – Disciplina dell'uso degli impianti da parte del gestore – Rinvio

Il Comune di Castel Bolognese si riserva di disciplinare direttamente gli orari, le tariffe e le modalità d'uso degli impianti da parte del gestore e di stipulare con esso separata convenzione.

Art. 13 – Controversie

Ogni controversia in merito all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si richiamano le norme del Codice civile ed ogni altra vigente disposizione in materia.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 15 - Allegati

I seguenti documenti vengono allegati alla presente convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale:

- a) Piano di utilizzo;
- b) Piano di conduzione tecnica.

Trattamento dei dati personali – Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informa che tratterà i dati personali, contenuti nel presente contratto, esclusivamente nelle modalità e per le finalità necessarie per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il Gestore si obbliga a trattare i dati personali nell'espletamento dell'incarico ricevuto, secondo le norme del Codice per la protezione dei dati personali e ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice.

Castel Bolognese, li _____

p. IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE _____

p. _____